



**Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico**

Documento di consultazione 552/2017/R/eel

Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 552/2017/R/eel, recante *Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico – Aggiornamento 2017. Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C(2017) 3406 (DCO)*, con termine invio osservazioni 18 settembre 2017.

* * *

Energia Concorrente ritiene essenziale la definizione della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici (ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale) che auspichiamo entri effettivamente in vigore il 1 gennaio 2018, senza alcun differimento.

Si ritiene fondamentale che la riforma tariffaria venga avviata contestualmente all'entrata in vigore delle nuove misure di agevolazione per le imprese energivore, per scongiurare il rischio di significativi incrementi dei costi energetici per i grandi clienti connessi in alta e altissima tensione, che metterebbero a rischio la competitività dei comparti industriali coinvolti e potrebbero essere causa di un aumento dei tassi di morosità nei confronti dei rispettivi venditori.

L'Associazione ritiene inoltre necessario che le tempistiche di pubblicazione degli elenchi relativi alle imprese energivore aventi diritto alle nuove misure di agevolazione e delle relative classi di agevolazione siano compatibili con le tempistiche atte a consentire l'implementazione di tutte le modifiche necessarie ai sistemi informativi di fatturazione, al fine di evitare fasi di incertezza per il settore industriale. In particolare, dovranno essere definite tutte le necessarie procedure e flussi informativi tra i vari attori coinvolti.

Energia Concorrente esprime preoccupazione in merito agli effetti della scelta dell'ipotesi C di struttura tariffaria nei riguardi del settore della generazione distribuita e dell'autoconsumo, in particolare, pur

comprendendo le rilevanza di quanto stabilito dalla decisione C(2017) 3406 sulla conformità alla disciplina degli aiuti di Stato.

Infatti, come segnalato dalla stessa Autorità, l'ipotesi C (sebbene aggiornata rispetto alla proposta di cui alla precedente consultazione) presenta una quota variabile inferiore rispetto all'opzione B3 sulla quale Energia Concorrente aveva già espresso il proprio favore in occasione del DCO 255/2016/R/eel, considerandola, tra quelle proposte dall'Autorità, lo scenario preferibile e in grado di minimizzare gli effetti della riforma in termini di redditività di investimenti in efficienza energetica, di preservazione dello sviluppo virtuoso degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e in generale della generazione distribuita.

Con particolare riferimento alle tre varianti dell'ipotesi C, previste dal DCO 552/2017/R/eel, Energia Concorrente esprime la preferenza per l'ipotesi C 25-75 poiché tale ipotesi attribuisce maggior peso alla parte di gettito in funzione dell'energia prelevata (*driver*: kWh) e appare in grado salvaguardare, per quanto possibile, i progetti esistenti, la cui sostenibilità potrebbe essere messa a rischio da un trasferimento eccessivo di oneri sulla componente trinomina.

Si ritiene inoltre che l'opzione tariffaria C 25-75 possa comportare comunque effetti negativi per le iniziative in impianti in autoconsumo alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili o Cogenerazione ad Alto Rendimento (FER/CAR), incidendo negativamente sugli attuali tempi di ritorno degli investimenti.

Si propone, come già illustrato nelle osservazioni al DCO 255/2016/R/eel, di introdurre una modalità volta a "pesare" la quota potenza degli oneri, non con la potenza massima prelevata mensilmente ma come media della potenza massima giornaliera e pertanto riducendola della potenza di taglia del sistema di autoproduzione.

Le motivazioni sottostanti a questa proposta derivano dal fatto che, in presenza di sistemi di produzione e consumo la potenza impegnata non risulta essere un corretto e rispondente parametro da utilizzare in quanto,



per i necessari interventi che dovranno essere periodicamente eseguiti sui sistemi di produzione, la potenza impegnata risulta essere superiore a quella utilizzata dai sistemi nel corso della loro normale attività.

Inoltre, Energia Concorrente condivide quanto previsto dell'Autorità in riferimento alle differenze di livello tariffario per la ASOS che sostituiranno la vigente componente AE, data la sua natura di "aggravio" sugli utenti non energivori per compensare il mancato gettito delle imprese a forte consumo di energia elettrica degli "oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione", e pertanto si ritiene, salvo diverso indirizzo in merito da parte del Governo, che debbano assumere la medesima struttura tariffaria della ASOS.

Infine, preme sottolineare la possibile evoluzione delle componenti ASOS e ARIM nei prossimi anni. Se per la ASOS è immaginabile una certa riduzione, in particolare nel 2020, per l'esaurimento degli incentivi rilasciati a impianti di grossa taglia che attualmente beneficiano delle tariffe incentivanti che hanno sostituito i certificati verdi, per la ARIM si può ipotizzare un incremento anche di un certo rilievo già nei prossimi 1-2 anni, legati in particolare ai crescenti costi del meccanismo dei certificati bianchi o TEE. Il *trend* dei prezzi di questi titoli ha condotto a quotazioni ormai più che raddoppiate rispetto alle medie storiche di lungo periodo. Ciò comporta, anche considerato il crescente numero di titoli che devono essere annullati in conformità alle norme vigenti, una crescita dell'onere ribaltato sulle tariffe di trasporto di energia elettrica e gas, che potrebbe complessivamente raggiungere gli 1,5 mld€ per gli anni 2017 e 2018 e superare i 2 mld€ nel 2019, di cui il 50% circa andrebbe a ricadere sull'attuale componente UC7 (dal prossimo anno ARIM) e quindi in definitiva sulla parte trinomina della tariffa a copertura degli oneri generali.

Pertanto, si ipotizza che il rapporto complessivo tra componente trinomina e *flat* uniforme potrebbe sostanzialmente modificarsi, spostando quote crescenti di oneri verso i corrispettivi espressi in €/POD e €/kW.



Per le ragioni sopra esposte Energia Concorrente ritiene che debba essere definito, almeno in una prima fase, un rapporto 25-75 tra le due componenti, monitorando nei primi anni di applicazione il rapporto tra componente trinomina e *flat* uniforme.

Bologna, 18 settembre 2017

Alessandro Bianco
Segretario generale